



Città di Rionero in Vulture

Provincia di Potenza



Via Raffaele Ciasca, 8 - CAP. 85028 - tel. (0972) 729111 - n. verde 800604444 - www.comune.rioneroinvulture.pz.it - P.I. 00778990762 - C.F. 85000990763

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con Delibera di C.C. n°21 del 30.05.2018

Sommario

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE.....	1
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 1 – Oggetto	3
Articolo 2 – Finalità e Funzioni.....	3
Articolo 3 – Informazioni sull’esistenza di strumenti di Ripresa	3
Articolo 4 - Tutela dei dati sensibili e rispetto della riservatezza dei dati personali	3
Art. 5 - Titolare e responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese.....	4
TITOLO II – MODALITA’ DI REGISTRAZIONE E DIVULGAZIONE RIPRESE AUDIOVISIVE	4
Articolo 6 –Modalità di registrazione e archiviazione.....	4
Art. 7 – Esercizio del Diritto di Cronaca	5
Articolo 8 – Autorizzazioni.	5
Articolo 9 –Limitazioni alla trasmissione e alla commercializzazione	7
del materiale audiovisivo	7
Articolo 10 – Gestione dei disservizi.....	7
Titolo III – DISPOSIZIONI FINALI.....	7
Articolo 11 – Norme transitorie e di rinvio	7
Articolo 12 – Entrata in vigore	8

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di ripresa audiovisivo delle sedute pubbliche - ordinarie e straordinarie – del Consiglio Comunale e la relativa trasmissione sulla rete internet o televisiva, effettuato direttamente dall'Ente o da altro soggetto esterno, preventivamente autorizzato, secondo modalità stabilite nei successivi articoli.

Articolo 2 – Finalità e Funzioni

1. Il Comune di Rionero in Vulture, in attuazione dei principi di informazione, partecipazione e di coinvolgimento nella gestione della res-pubblica sanciti dal vigente Statuto, ai sensi dell'art 38 del predetto Statuto, attiva oltre ai sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche mezzi di informazione ritenuti più idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza comunale. In un tale contesto, il Comune di Rionero in Vulture intende perseguire i principi di trasparenza e pubblicità mediante l'utilizzo di riprese audio video delle sedute consiliari e la loro diffusione (tramite web) nell'ottica di favorire la più ampia partecipazione della cittadinanza nell'attività politica e amministrativa dell'Ente.
2. Il presente Regolamento disciplina il servizio di ripresa audiovisiva, trasmissione televisiva o a mezzo web delle riunioni di Consiglio Comunale che saranno effettuate direttamente dall'Ente o da altri soggetti, in applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 10 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. n. 267 del 2000) e nel rispetto dell'art. 21 della Costituzione Italiana.
3. Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza (D. Lgs. n. 196/2003) e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Articolo 3 – Informazioni sull'esistenza di strumenti di Ripresa

1. Il Presidente del Consiglio ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta Consiliare, circa l'esistenza di strumenti per le riprese audiovisive e della successiva trasmissione su web, disponendo ai fini della conoscenza del pubblico, specifici cartelli affissi nella sala Consiliare.

Articolo 4 - Tutela dei dati sensibili e rispetto della riservatezza dei dati personali

- 1 Il presente Regolamento garantisce l'osservanza di una particolare cautela per i dati sensibili e giudiziari, nei limiti in cui ciò risulti necessario ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale.
- 2 In ogni caso al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "*sensibili*" dal D.Lgs. N. 196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali.
- 3 Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vanno a costituire la categoria dei dati "*giudiziari*" vale a dire quelli che sono idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato di alcuni provvedimenti di carattere penale.
- 4 Il Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 267/2000 e

ss.mm.ii., nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per fare interrompere le riprese nei casi in cui le modalità di svolgimento delle stesse non siano rispettose dei suddetti divieti. Tale interruzione è debitamente segnalata durante la trasmissione in diretta. Il Presidente del Consiglio deve dare avviso del divieto di fare riprese audio/video, anche ai fini dell'utile corso dell'intera seduta consiliare. La sospensione è altresì disposta qualora la discussione contenga dati qualificati come "giudiziari" ai sensi di legge o rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità della persona.

- 5 Il Presidente del Consiglio Comunale richiama i Consiglieri, gli Assessori, il Sindaco e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale, ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare le riprese a tutela delle persone oggetto di discussione. Resta ferma la responsabilità di ciascun Consigliere, Amministratore e/o partecipante alle sedute di Consiglio Comunale per le opinioni espresse e le dichiarazioni rese durante i dibattiti.

Art. 5 - Titolare e responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese

1. Le immagini videoregistrate e trasmesse in diretta sono trattate e conservate ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i, da personale regolarmente incaricato al trattamento dei dati personali. Il Titolare del trattamento è il legale rappresentante dell'Ente: il Sindaco o suo delegato.
2. Il soggetto privato che chiede l'autorizzazione alle riprese deve indicare preventivamente nella domanda il nome del responsabile del trattamento dei dati.

TITOLO II – MODALITA' DI REGISTRAZIONE E DIVULGAZIONE RIPRESE AUDIOVISIVE

Articolo 6 – Modalità di registrazione e archiviazione

1. L'attività di ripresa audio e/o video delle sedute degli organi collegiali di cui all'art. 1 è effettuata direttamente dall'Ente o da soggetti terzi nell'esercizio del diritto di cronaca, a ciò debitamente autorizzati.
2. Fermo restando il divieto di diffusione di dati sensibili e giudiziari, al fine di consentire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità di informazione perseguite ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali, le riprese audio- video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale, gli Assessori, il Sindaco e gli altri soggetti autorizzati a partecipare alle adunanze ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
3. Le riprese vengono normalmente effettuate inquadrando l'intero Consiglio Comunale: i consiglieri comunali, gli assessori comunali, il Segretario Generale ed il personale dipendente in servizio escludendo categoricamente inquadrature del pubblico; tuttavia il consigliere partecipante alla seduta consiliare che non desidera che la propria immagine venga ripresa in occasione del proprio intervento, per comprovati e gravi motivi personali comunicati al Presidente del Consiglio, ha il diritto di manifestare il proprio dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari; in quest'ultimo caso è mandato in onda l'intervento e/o dichiarazione del Consigliere, senz'inquadratura della persona.
4. Al fine di assicurare la sola ripresa dei soggetti indicati al comma precedente, le telecamere

per la ripresa delle sedute del Consiglio Comunale devono essere sempre orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti del Consiglio.

5. In caso di sospensione o interruzione dei lavori del Consiglio per qualsiasi motivo, la registrazione deve essere interrotta.
6. I soggetti terzi autorizzati ad effettuare le riprese audiovisive devono installare la propria strumentazione nel settore riservato al pubblico; essi s'impegnano a non disturbare e/o non arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non manipolare artificialmente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto all'essenza e al significato delle opinioni espresse.
7. Le registrazioni delle sedute, diffuse su rete televisiva o su internet in diretta, tramite la pagina web istituzionale del Comune, oppure tramite apposito collegamento ipertestuale, sulla stessa, a piattaforme gratuite, restano disponibili sul sito istituzionale del Comune a far data dal giorno successivo a quello della seduta consiliare e comunque per un periodo non inferiore a 6 mesi per una durata legata alle possibilità tecniche di memoria disponibile.
8. Al termine del periodo previsto dal precedente comma, le riprese vengono conservate in forma permanente su supporto informatico nel rispetto delle norme vigenti e in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale in materia di archivio informatico.

Art. 7 – Esercizio del Diritto di Cronaca

1. Le riprese audiovisive effettuate durante i lavori del Consiglio Comunale vengono diffuse, in versione integrale e senza salti di registrazione, in diretta o in differita attraverso il sito istituzionale del Comune di Rionero in Vulture.
2. La diffusione delle immagini e delle riprese delle sedute consiliari da parte di testate giornalistiche, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D. Lgs. n. 196/2003 e dal Codice di Deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.
3. Al giornalista è consentito esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive, senza arrecare disturbo ai lavori consiliari, rappresentando anche tale facoltà una modalità di espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 della Costituzione e dall'art. 136 comma 3 del D. Lgs. n. 196/2003.
4. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati la facoltà di esercitare, direttamente presso la testata giornalistica, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.
5. Valutato il pubblico interesse dei lavori del Consiglio Comunale, è consentito l'allacciamento della strumentazione di ripresa alla rete elettrica comunale, anche alle emittenti televisive e/o testate giornalistiche eventualmente interessate all'effettuazione delle riprese televisive solo per il tempo strettamente necessario alle riprese stesse.
6. I soggetti esterni all'Ente, autorizzati alle riprese-audiovisive, secondo le modalità di cui all'art. 8 del presente Regolamento, devono diffondere le immagini nel rispetto del principio della corretta informazione, specificando che la versione integrale del video è disponibile sul sito internet del Comune.

Articolo 8 – Autorizzazioni.

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è l'autorità competente per le riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale e della relativa diffusione. Lo stesso, ha il compito di:
 - a) ordinare la sospensione o l'annullamento delle riprese video in caso di disordini in aula ed eventualmente, sentiti i Capigruppo Consiliari presenti;
 - b) sospendere e/o impedire le riprese audiovisive qualora all'ordine del giorno vi sia la

- trattazione di argomenti in seduta segreta ai sensi del vigente regolamento del Consiglio Comunale;
- c) vigilare sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento;
2. Le riprese audiovisive e la relativa diffusione delle stesse a mezzo web o tramite rete televisiva, effettuate direttamente dall'Ente, si intendono automaticamente autorizzate, tranne nel caso in cui il Presidente del Consiglio Comunale ne disponga il diniego o la sospensione o l'annullamento I soggetti terzi, esterni all'Ente, che - per motivi di cronaca e/o informazione, regolarmente iscritti all'Albo dei Giornalisti –intendano eseguire videoriprese durante le sedute pubbliche del Consiglio Comunale, devono presentare apposita richiesta scritta, di norma tre giorni lavorativi antecedenti la seduta del Consiglio Comunale in cui devono essere chiaramente evidenziati:
 - a) modalità delle riprese;
 - b) finalità perseguite;
 - c) modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita);
 - d) responsabile del trattamento dei dati;
 - e) attestazione della presa visione del presente Regolamento ed impegno al rispetto delle disposizioni contenute nello stesso;
 - f) iscrizione nell'Albo professionale dei giornalisti o registrazione della testata presso gli organi competenti con indicazione del Direttore Responsabile;
 - g) dichiarazione di assunzione di piena responsabilità civile e penale per l'utilizzo improprio e contrario alla Legge delle riprese effettuate.
 3. Le emittenti televisive che intendono effettuare dette riprese devono essere autorizzate dal Presidente del Consiglio in forma scritta. La richiesta può avere ad oggetto anche una serie di riprese per un periodo specifico, non superiore all'anno solare.
 4. I giornalisti, per poter effettuare le riprese, devono fornire alla Presidenza del Consiglio le necessarie credenziali che attestino l'effettivo esercizio del diritto di cronaca: l'iscrizione all'albo professionale dei giornalisti o la dichiarazione del Direttore Responsabile della testata giornalistica che richiede l'accreditamento.
 5. Mediante tale dichiarazione, il Direttore Responsabile si assume direttamente la responsabilità del soggetto incaricato, pur non essendo questi iscritto all'albo professionale, confermando che tale soggetto presta la propria attività giornalistica alle dipendenze della testata da lui diretta.
 6. Possono inoltrare richiesta di autorizzazione soggetti diversi da quelli elencati nei commi precedenti motivando le finalità perseguite, le modalità di ripresa e le modalità di trasmissione. In questo caso, la richiesta deve essere presentata di volta in volta e, quindi, riferita alla singola seduta consiliare; previa valutazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale, può essere rilasciata eventuale autorizzazione, da intendersi riferita alla singola seduta consiliare.
 7. I soggetti privati, autorizzati, dovranno assumersi, formalmente, la personale responsabilità di ogni effetto conseguente ad un uso o ad una diffusione impropria o illecita delle immagini o delle discussioni registrate.
 8. In ogni caso se le immagini non sono trasmesse o montate da persone non professioniste devono sempre indicare il collegamento attraverso il quale si può risalire alla versione integrale della seduta consiliare in oggetto.
 9. Non è consentito l'impianto di fari illuminanti se non nelle fasi strettamente necessarie alle riprese televisive.
 10. La richiesta di autorizzazione, datata e sottoscritta, deve essere presentata direttamente al protocollo dell'Ente e/o inviata per Posta Elettronica Certificata all'indirizzo indicato sul sito internet del Comune
 11. Competente al rilascio dell'atto di autorizzazione è il Presidente del Consiglio Comunale, sentito il Segretario Generale. L'autorizzazione contiene eventuali indicazioni operative.
 12. Il Presidente si pronuncia in forma scritta entro un termine ragionevole per consentire

l'esercizio del diritto alla ripresa. L'autorizzazione comporta il consenso all'introduzione nell'aula delle apparecchiature di ripresa, come telecamere e altri strumenti di videoripresa, l'utilizzo di servizi e il collegamento delle attrezzature, che devono, in ogni caso, avere ingombri e rumorosità tali da non disturbare lo svolgimento dei lavori e da assicurare la continuità della ripresa. Eventuale diniego alle operazioni di videoripresa deve essere motivato in forma scritta.

13. L'autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale comporta l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente Regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso ad esclusivo carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a presentarsi con congruo anticipo, in ogni caso almeno mezz'ora prima della seduta di Consiglio Comunale, così da poter posizionare la strumentazione necessaria; a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa; a non utilizzare le immagini a scopo di lucro come previsto all'art. 9.

Articolo 9 – Limitazioni alla trasmissione e alla commercializzazione del materiale audiovisivo

1. E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.
2. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano:
 - a) a non utilizzare le immagini a scopo di lucro;
 - b) ad utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata;
 - c) In caso di diffusione di singoli interventi, questi devono contenere un richiamo al collegamento ipertestuale del video completo della discussione dell'intero argomento.
 - d) a non veicolare immagini associandole a messaggi pubblicitari se non preventivamente autorizzati dall'Ente.
3. I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento sia nelle riprese, sia nelle diffusioni delle immagini e/o del sonoro sono invitati dal Presidente del Consiglio Comunale, con comunicazione scritta e motivata, a correggere le modalità di ripresa, e, in caso di recidiva, non sono più ammessi ad effettuare riprese decadendo, altresì, dalla precedente autorizzazione.
4. Il Presidente del Consiglio, qualora se ne verificano le condizioni, segnala nelle sedi competenti le violazioni al presente regolamento e alle leggi vigenti.

Articolo 10 – Gestione dei disservizi

- 1 I lavori del Consiglio devono procedere, e non possono essere in nessun caso interrotti, qualora si verificasse un mal funzionamento o rottura dell'apparecchiatura di ripresa video.
- 2 Il Presidente del Consiglio Comunale, in tali situazioni, informa i Consiglieri presenti.

Titolo III – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11 – Norme transitorie e di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato col presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e la direttiva emanata dal Garante in materia di pubblicazione di dati della Pubblica Amministrazione.
2. Il presente Regolamento, peraltro, s'intende integrato con le disposizioni contenute nei vigenti regolamenti comunali sull'accesso agli atti, nonché in quello sul funzionamento del Consiglio Comunale, in quanto compatibili.

Articolo 12 – Entrata in vigore

1. La presente disciplina di cui al presente Regolamento diviene esecutiva, a partire dall'avvenuta esecutività della deliberazione che lo approva.
2. Il presente Regolamento consta di n. 12 articoli ed abroga e sostituisce l'articolo 50, comma 1 del "Regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio Comunale di Rionero In Vulture".